SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1953

(4ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge e proposta di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7°, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante » **(34)** (*D'iniziativa del senatore Russo Salvatore*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 47, 51
DE LUCA Luca 49
FORTUNATI 47, 48, 49
JANNACCONE 51
SELVAGGI, *relatore* 46
STURZO 50
TRABUCCHI 51
ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 48, 51

« Proroga al 30 giugno 1954 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali » **(48) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 52
DE LUCA Angelo, *relatore* 51

« Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca » **(50) (Discussione e approvazione):**

DE LUCA Angelo, *relatore* 53

« Nuovi limiti per le spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato » **(85) (Discussione e approvazione):**

CENINI, *relatore* . . . . . *Pag.* 58, 60
FORTUNATI 59, 60
GIACOMETTI 59
TRABUCCHI 59
ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 59

« Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 » **(87) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 58
STURZO 58
VALMARANA, *relatore* 57

« Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali » **(111) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 56
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 55, 56
FORTUNATI 55
RESTAGNO 56
STURZO 56
TRABUCCHI, *relatore* 55, 56

« Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri » **(134)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

TRABUCCHI, *relatore* 57

« Concessione della 13ª mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza » **(135)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione)**; « Concessione della 13ª mensilità ai titolari di pensioni ordinarie » **(169)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione)**:

GIACOMETTI, *relatore* 62

Sul processo verbale:

STURZO 46

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Lucifredi, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Zotta e il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli.

Sul processo verbale.

VALMARANA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

STURZO. Vorrei precisare che io, pur essendo presente alla seduta della Commissione finanze e tesoro del Senato del giorno 29 ottobre, in cui venne approvata la proroga della legge sui casuali, non intervenni nella discussione; perchè io sono rimasto nella sala delle riunioni fino al momento in cui il Presidente domandò se la Commissione fosse d'accordo a trattare la proposta di proroga dei casuali pur non essendo stata posta all'ordine del giorno. Io dichiarai di essere contrario a così affrettata discussione, e che mi sarei assentato. Così feci. Del resto il mio pensiero contro la legge scaduta e contro il sistema è noto da anni per i non pochi articoli in merito a una decisione dell'Alta Corte per la Sicilia, della quale fui estensore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa del senatore Russo Salvatore: « Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante » (34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Russo Salvatore: « Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante ». Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La disposizione dell'articolo 10 comma settimo della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativa all'aumento dell'indennità di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

SELVAGGI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il personale insegnante collocato nei ruoli speciali ha lo stesso trattamento del personale di ruolo ordinario secondo quanto dispone il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, istitutivo del ruolo speciale transitorio. È stata poi emanata la legge 11 aprile 1950, n. 130 la quale al comma settimo dell'articolo 10, suona così: « A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi IX, X e XI è aumentata di lire 2000 mensili per il gruppo *A* e di lire 1000 mensili per il gruppo *B*. Con la medesima decorrenza l'aumento di lire 1000 mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado XII. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopraindicati, gli aumenti di lire 2000 e 1000 mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio ». L'indennità di funzione di cui al comma citato è data nella stessa misura della indennità di funzione prevista per i dipendenti dello Stato. Poichè per gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori non esistono i gradi gerarchici IX, X e XI, previsti per i ruoli ordinari, agli organi competenti del Ministero della pubblica istruzione è sorto il dubbio se anche a costoro spettasse questa indennità; ma poichè l'articolo 4 del decreto istitutivo del ruolo speciale transitorio dice che gli appartenenti a detto ruolo debbono avere lo stesso trattamento degli altri insegnanti, mi sembra che sia fuori luogo esigere l'equiparazione dei gradi quando sussiste già, per legge, l'equiparazione degli stipendi. La

proposta di legge del senatore Russo tende appunto ad integrare per maggiore chiarezza l'articolo 10, comma 7°, della legge 11 aprile 1950, n. 130, in modo che debba essere interpretato nel senso che l'aumento in esso previsto spetti anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. L'interpretazione è così ovvia che io penso non sia il caso di dilungarsi a discutere. Per quanto riguarda la spesa, siccome la legge istitutiva già citata stabiliva quale essa fosse, non c'è nulla da osservare. Propongo perciò l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Non nella mia qualità di Presidente della Commissione ma come semplice senatore, vorrei porre la seguente questione di principio: il metodo, che ha già avuto qualche applicazione nella passata legislatura, di chiamare il Parlamento ad interpretare legislativamente le disposizioni di legge ha dato luogo ad inconvenienti notevoli; ricordo tra gli altri la faticosa discussione che durò quasi un anno, nei due rami del Parlamento, sulla interpretazione di quel decreto che stabiliva la decorrenza della nullità degli atti non registrati e ricordo ancora altre proposte di legge di carattere interpretativo le quali non ebbero mai seguito. La Costituzione stabilisce chiaramente la divisione dei tre poteri, legislativo giudiziario ed esecutivo. Il potere giudiziario, attraverso il suo supremo organo, che è la Corte di cassazione a sezioni riunite, e fra poco, quando l'avremo, la Corte costituzionale ha appunto il compito di interpretare le leggi e di applicarle eliminando i dubbi di interpretazione: chi ha esperienza legale ricorderà quali e quante questioni siano state dibattute dinanzi alla Magistratura e in quanti casi alla fine la Suprema Corte di cassazione abbia detto l'ultima parola stabilendo la definitiva interpretazione. A me sembra perciò che il potere legislativo non debba essere chiamato ad interpretare le leggi, compito questo che per norma costituzionale è demandato al potere giudiziario. L'introdurre una prassi contraria allo spirito della norma della Costituzione, mi sembra pericoloso.

FORTUNATI. Io non voglio entrare in questioni di principio che ci porterebbero molto lontani. Mi sembra però che dobbiamo fare una netta distinzione fra norme il cui contenuto può essere variamente interpretato da un punto di vista marginale, e norme il cui contenuto può dar luogo ad interpretazioni nettamente contrastanti con la volontà del legislatore. In questo secondo caso mi sembra indubbio che il legislatore abbia il dovere di intervenire con l'emanazione di una norma interpretativa, o addirittura nuova dal punto di vista formale. Io credo che il potere legislativo non possa assistere indifferente al fatto che la sua volontà non sia applicata. Nel caso che abbiamo in esame, quando è stata emanata la legge 11 aprile 1950, n. 130, si voleva o meno dare l'indennità di studio al personale dei ruoli speciali transitori? Questo è il problema.

Sono d'accordo con il Presidente sul fatto che sia opportuno evitare una legge interpretativa; ed io infatti penso che la formula migliore dell'articolo unico potrebbe essere la seguente: « L'indennità di studio di cui all'articolo 10, comma 7°, della legge 11 aprile 1950, n. 130, va corrisposta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ».

Quando tale questione fu discussa, a suo tempo, e fu sollevato il problema della interpretazione della norma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, circa l'estensibilità dell'aumento dell'indennità di studio a tutti gli insegnanti, si rispose che l'interpretazione non poteva dar luogo a dubbi di sorta. Allora se noi siamo certi che la volontà del legislatore tendeva appunto alla estensione indiscriminata dell'aumento dell'indennità di studio a tutti gli insegnanti, e questo è provato anche dalla previsione dell'importo complessivo della spesa, io credo che dovremo accogliere la proposta di legge del senatore Russo, modificandone eventualmente la dizione da un punto di vista formale.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che i competenti uffici ministeriali hanno espresso il seguente parere: « La proposta di cui sopra non può interpretare la norma di cui al citato articolo 10, 7° comma, della legge n. 130, in quanto la medesima è sufficientemen-

te chiara, disponendo semplicemente l'aumento della indennità di studio, senza dire a chi competono le misure base stabilite da norme precedenti. Caso mai, si dovrebbero interpretare o modificare queste ultime e non dare, come erroneamente si vorrebbe, una interpretazione all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, che non ha bisogno di interpretazione o integrazione alcuna. Ma neppure le precedenti norme possono essere integrate o interpretate nel senso proposto perchè ormai è cosa acquisita per tutti i personali del ruolo transitorio speciale, e non solo per quelli dell'insegnamento, che il loro trattamento economico non è per nulla equiparato o equiparabile a quello dei corrispondenti personali di ruolo, tanto vero che, restando nel campo dell'indennità di funzione equivalente alla indennità di studio per gli insegnanti, i personali del ruolo speciale transitorio non percepiscono l'indennità di funzione dei personali di ruolo ma l'assegno perequativo dei colleghi non di ruolo, per cui l'eventuale accoglimento del provvedimento di iniziativa del senatore Russo costituirebbe un gravissimo precedente di cui non è facile valutare la portata per la inevitabile conseguente estensione della indennità di funzione a tutti indistintamente i dipendenti statali dei ruoli speciali transitori, il che è assolutamente da evitare.

FORTUNATI. A me consta personalmente che il Ministero della pubblica istruzione corrisponde di fatto l'indennità base (senza, cioè, aumento) ed ora il Ministero del tesoro ci viene a dire che gli insegnanti non hanno diritto di riceverla! D'altronde il proponente, nella relazione che accompagna la proposta di legge dice: « Il Ministero della pubblica istruzione (Servizio dei ruoli speciali transitori) in presenza di tale dubbio, nella circolare n. 66266 del 15 novembre 1952, lettera B, n. 2, ha stabilito, in via cautelativa, per gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori la corresponsione dell'indennità di studio nella misura prevista per gli insegnanti non di ruolo e nello stesso tempo ha investito della questione la Presidenza del Consiglio, che sino a questo momento non ha risposto ».

Se la questione fosse stata del tutto pacifica, il Ministero della pubblica istruzione non avrebbe investito della questione nessun organo di Governo.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se avessi avuto l'onore di chiarire subito alla Commissione la questione in esame, forse non sarebbe sorta la discussione sul concetto di interpretazione. La proposta di legge che stiamo esaminando non ha carattere di interpretazione della legge 11 aprile 1950, n. 130. Tale legge è certa: si vuole mutarla con la proposta di legge in esame. L'indennità di funzione compete al personale di ruolo; al personale dei ruoli speciali transitori compete invece l'assegno perequativo, che è proprio del personale non di ruolo. Con questa proposta di legge si vuole concedere — con una innovazione completa — l'indennità di funzione al personale insegnante dei ruoli speciali transitori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Ed allora sorge anzitutto una questione di armonia: se vogliamo concedere l'indennità di funzione anche al personale dei ruoli speciali transitori, perchè prospettare il problema solo in ordine al personale insegnante? Noi, che nelle nostre decisioni ci dobbiamo sempre ispirare al concetto di perequazione, dovremo porre il problema nei suoi giusti limiti: esaminare cioè se si dia il caso di concedere al personale dei ruoli speciali transitori l'indennità di funzione anzichè l'assegno perequativo, ma senza alcun privilegio per determinati settori amministrativi. È così che la questione va posta. La norma è certa e non occorre interpretarla con disposizioni legislative perchè, come ben ha chiarito l'onorevole Presidente, l'interpretazione è del giudice, specialmente quando chiare sono le linee di demarcazione dei vari poteri. Non c'è possibilità di intercambiabilità fra l'uno e l'altro: il potere legislativo ha il compito di legiferare e non di interpretare. Qui l'interpretazione è semplice; l'articolo 10 della legge che stiamo esaminando suona al settimo comma: « A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi IX, X e XI è aumentata di lire 2.000 mensili per il gruppo A e di lire 1.000 mensili per il gruppo B. Con la medesima decorrenza l'au-

mento di lire 1.000 mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado XII. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, gli aumenti di lire 2.000 e 1.000 mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio ».

Questa legge del 1950 istituì l'indennità di funzione solo per gli impiegati di ruolo, differenziandoli per gruppi e per gradi; però per ragioni di bilancio, la legge, che aveva decorrenza dall'anno precedente, e precisamente dal 1° luglio 1949, in quel primo anno fissava per i gradi IX, X e XI l'indennità in lire 5.000 fino alla data di entrata in vigore della legge e cioè appunto al 1° luglio 1950.

Dopo quella data l'indennità sarebbe diventata di 5.000 più 2.000 e cioè 7.000 lire, sempre nei riguardi delle categorie del grado IX, X e XI. Ciò è stato fatto per una semplice ragione di bilancio; poichè se non ci fosse stata la preoccupazione dell'onere finanziario, si sarebbe anche potuto dire che l'aumento di 7.000 lire sarebbe decorso dal 1° luglio 1950 e ciò nei riguardi di tutti gli impiegati.

Veniamo adesso al personale insegnante che ha l'indennità di studio. Siccome non si volevano creare disparità, all'articolo 10 si disse che le 2.000 lire di aumento sarebbero decorse dal 1° luglio 1950 e sarebbero state ascritte a titolo di indennità di funzione per il personale di ruolo dei gradi IX, X e XI e per gli altri sarebbe stata chiamata indennità di studio. La complicazione è derivata dal fatto che ci si è trovati nella necessità di salvaguardare la copertura finanziaria.

Vogliamo dare anche agli insegnanti che sono nei ruoli transitori l'indennità di funzione, anzichè l'assegno perequativo?

Prima di rispondere in merito, io penso che si presenti una questione pregiudiziale: dobbiamo porci il problema se questa trasformazione dell'assegno perequativo in indennità di funzione debba concedersi a tutti gli impiegati. Ecco perchè il Tesoro è contrario a questa disposizione di legge.

DE LUCA LUCA. Sono d'avviso che nei propositi del legislatore vi fosse proprio l'intenzione di andare incontro a quella vasta categoria di persone, che costituisce il personale del ruolo speciale transitorio. Ecco perchè io penso che sia opportuno aderire alla proposta del senatore Russo. In caso contrario, si darebbe alla disposizione originaria un carattere eccessivamente ristrettivo, contrario alle intenzioni del legislatore.

FORTUNATI. Io penso che sarebbe necessario seguire, nella discussione dei vari disegni di legge, una linea di principio unica per tutti. Invece, quando si tratta di affrontare certe questioni generali, ci si obietta che non è possibile realizzare l'armonia, il coordinamento, la visione razionale; viceversa, quando ad un certo momento si entra nell'ordine d'idee di affrontare una situazione particolare, ecco che si oppone che essa non è affrontabile perchè bisogna tener presente le esigenze di armonia, la visione generale ecc.

Osservo anzitutto che la massa dei dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione collocati nei ruoli speciali transitori, è in condizioni giuridiche diverse dai dipendenti dagli altri Ministeri in posizione formalmente analoga. Per il personale del Ministero della pubblica istruzione già esiste l'equiparazione dal punto di vista economico; non solo, ma vi è una norma di carattere generale che ne regola il trattamento economico e alla cui applicazione in concreto non è stata sollevata finora nessuna opposizione, malgrado che lo stipendio di detto personale sia di fatto identico a quello del personale iscritto nei ruoli ordinari. Detta norma è contenuta nell'articoo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, il quale reca: « Per il personale insegnante collocato nei ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico del personale insegnante dei corrispondenti ruoli ordinari, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli insegnanti stessi.

Il trattamento economico del personale collocato nei ruoli speciali transitori è disciplinato dalle disposizioni del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 ».

Prima domanda: lo stipendio che viene attribuito a questo personale, è diverso o è uguale a quello dell'altro personale? Quale è stata, in concreto, la giustificazione della

corresponsione delle indennità in genere e dell'indennità di studio in particolare?

Da un punto di vista razionale sarebbe stato auspicabile — e noi lo facemmo rilevare — fare una revisione generale di tutto il trattamento economico del personale; ci si rispose che le esigenze del bilancio erano tali che non permettevano di effettuare questa revisione generale. Ed ecco sorgere le varie indennità, di toga, accademica, di supertoga, accessorie, di funzione e via di seguito. Alla corresponsione di queste indennità si addivenne in attesa di poter provvedere ad una revisione organica del trattamento economico del personale e ad un aumento del livello delle retribuzioni.

Considerato che, dal punto di vista economico, lo stipendio del personale collocato nei ruoli speciali transitori è il medesimo di quello del personale di ruolo ordinario, se, ad un certo momento, si è riconosciuta la necessità di modificare il livello delle retribuzioni di quest'ultimo personale corrispondendo ad esso una determinata indennità, per quale ragione al personale dei ruoli speciali transitori tale indennità verrebbe negata? Se fosse stata valida l'esigenza della differenziazione tra i due tipi di personale, bisognava allora non assegnare ad essi inizialmente il medesimo stipendio, cioè non porli sullo stesso piano di concreto trattamento economico. Ma, dal momento che essi vengono posti inizialmente sullo stesso piano, non è lecito ad un certo punto negare agli uni un'indennità che si concede agli altri. È evidente che in tal modo il trattamento economico non sarebbe più equiparato.

Se questo si voleva ottenere, bisognava, ripeto, avere il coraggio, quando è stato affrontato il problema generale, di affermare che era necessario creare una differenziazione nel trattamento economico dei due personali; il che non si è mai affermato, anzi si è dichiarato che tale situazione non doveva essere modificata.

Il Ministero del tesoro invece — all'insaputa del Ministero della pubblica istruzione — fin da allora intendeva creare un differente trattamento economico fra i due ruoli. E dico: all'insaputa del Ministero della pubblica istruzione, perchè, se le cose stessero effettivamente come le ha presentate l'onorevole Zotta, non riesco a capire quale quesito il Ministero della pubblica istruzione doveva sottoporre alla Presidenza del Consiglio. È mai possibile che su questioni così chiare, ovvie e pacifiche, un Ministero senta il bisogno di porre un quesito alla Presidenza del Consiglio? Vien fatto di domandarsi se, quando applicano le disposizioni legislative, i vari Ministeri abbiano, quanto meno, la consapevolezza della portata delle norme. E se ciò non fosse, è possibile che tale consapevolezza l'abbiano gli interessati e che tutto ciò non crei particolari stati d'animo nella massa dei dipendenti statali?

Francamente mi meraviglio che nel nostro Paese possano verificarsi queste strane situazioni, per cui addirittura i vari Ministeri non sono d'accordo fra loro quando propongono una disposizione legislativa della cui portata, almeno dal punto di vista economico, si dovrebbero rendere conto.

E qui viene a proposito un'altra domanda che io ho già formulata altra volta. I bilanci preventivi vengono compilati rendendosi ben conto di quello che si fa? Il Ministero della pubblica istruzione dice apertamente: non c'è da modificare nulla nelle mie previsioni, perchè nell'impostazione del bilancio ho tenuto conto di questa spesa. Si verifica cioè questo fatto: che noi abbiamo un'impostazione di uscita che non corrisponderebbe alla struttura legislativa in atto. Ed allora vien fatto di domandarsi: ma quel che accade in questo settore, che per l'occasione stiamo esaminando, sollecitati da un collega, non si verificherà anche in molti altri settori del nostro apparato statale? Nasce inoltre il dubbio che vi possano essere addirittura settori in cui si determini il fenomeno contrario, nei quali cioè l'impostazione di bilancio, anzichè essere stata inflazionata, sia stata portata inconsapevolmente ad un limite inferiore all'effettivo fabbisogno.

È opportuno che in sede di Commissione finanza e tesoro noi esaminiamo seriamente questo problema.

STURZO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine. Per l'economia della discussione, pregherei l'onorevole Presidente di far esaminare

dai colleghi le questioni pregiudiziali prima di entrare nel merito. Il collega Fortunati ha prospettato alcune argomentazioni che ritengo giuste, mentre altre possono essere contestate. Ma non possiamo seguirlo sulla sua strada, se non abbiamo prima risolto le questioni pregiudiziali. In caso contrario la nostra discussione procederebbe molto confusamente.

JANNACCONE. Allo stato degli atti, ritengo che la questione non sia risolvibile. Noi dovremmo sospendere la presente discussione e pregare il senatore Russo, se crede, di presentare una nuova proposta di legge la quale modifichi la legge anteriore, senza porre la questione dell'interpretazione, questione quest'ultima che si trascinerebbe molto in lungo e ci porterebbe in un campo che è assolutamente fuori dalla nostra competenza.

TRABUCCHI. Io penso che, stando i fatti così come sono stati esposti dall'onorevole Sottosegretario, qui sia proprio il caso di procedere ad un'interpretazione autentica. Se ho ben capito si è verificato quanto segue. In un primo tempo l'indennità di studio era stata conferita a tutti nella stessa misura. Successivamente, quando si è aumentata l'indennità di funzione, si è detto che nella stessa misura era aumentata l'indennità di studio per il personale insegnante dei gradi nono, decimo e undecimo. A questo punto, dobbiamo domandarci: il Parlamento, quando ha votato questo provvedimento che riguardava l'indennità di funzione, ha inteso di mantenere il concetto dell'uguaglianza previsto in precedenza, o ha esteso all'indennità di studio il concetto della differenziazione propria della indennità di funzione?

Mi pare che non si possa rimettere la questione all'autorità giudiziaria, dato che il dubbio nasce proprio da un testo di legge. È il Parlamento che deve stabilire il criterio che ha inteso seguire con l'emanazione di quella norma.

È per questo che mi sembra opportuno — a parte il suggerimento del senatore Jannaccone che risolverebbe nettamente il problema — che noi si affronti la questione in sede di interpretazione autentica. Però, poichè vedo che non siamo sufficientemente informati sulla portata economica del provvedimento, farei la proposta di rinviare alla prossima seduta la discussione, onde dar modo al relatore di stabilire se è vero che la somma necessaria per far fronte all'aumento sia stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Chiedo inoltre che alla prossima riunione venga invitato anche il proponente della proposta di legge, senatore Russo.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco alla proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione della presente proposta di legge è rinviato alla prossima riunione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1954 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali » (48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1954 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La legge base da cui trae origine il presente disegno di legge è il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, sulle modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti.

L'articolo 12 del regio decreto-legge citato precisava nel primo comma che « le indennità di trasloco per le persone di famiglia dell'impiegato e per il trasporto delle masserizie non sono dovute quando i relativi movimenti avvengono dopo che siano trascorsi due anni dalla data in cui l'Amministrazione autorizza l'impiegato al trasferimento ».

Per completezza accennerò che nel terzo comma si aggiungeva che « tuttavia le inden-

nità anzidette possono corrispondersi anche dopo trascorso il periodo di due anni, ove si verifichino successivi trasferimenti dell'impiegato, di cui l'ultimo, però, compreso nel termine di due anni ».

Il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945 prorogava il periodo biennale anzidetto stabilendo che « il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del decorso di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, è prorogato fino al compimento dell'anno stesso ».

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 821, concedeva una ulteriore proroga stabilendo precisamente: « L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, è sostituito dal seguente: Il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 10 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1949 è prorogato fino a quest'ultima data ».

Finalmente, con legge 30 giugno 1950, n. 536, si concedeva un'ultima proroga: l'articolo 2 diceva infatti che « il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, già prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943 ».

Si tratta quindi di provvedimenti dettati da circostanze speciali, di guerra prima e di crisi edilizia dopo, circostanza quest'ultima che permane e che è oggetto di tanti provvedimenti di legge, non ultimo quello della legge sulla proroga degli sfratti.

In vista di tali circostanze, considerando che la deficienza ed il costo delle abitazioni disponibili è ancora grave e che tale deficienza è la causa dei ritardi che si verificano nella realizzazione dei disposti trasferimenti, si propone l'accoglimento del disegno di legge in oggetto; tanto più che si può lecitamente ritenere che la maggior parte del personale che ha potuto usufruire della proroga del termine al 30 giugno 1951 avrà senz'altro effettuato i propri movimenti, mentre fruirebbero della concessione di una ulteriore proroga coloro che, per la scadenza del termine in epoca posteriore o non troppo anteriore alla data suddetta, hanno avuto a disposizione un periodo di soli due anni o di poco superiore per effettuare il trasferimento.

Se una osservazione dovessi fare, sarebbe quella della opportunità di spingere la proroga al 30 giugno 1956, se si vuole essere veramente aderenti alla realtà, anche in riferimento alla legge di proroga del blocco dei fitti.

L'articolo 2 della legge è molto chiaro quanto alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge e non ha bisogno di illustrazione.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione della legge (salva l'osservazione fatta sul termine della proroga).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine previsto per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonchè delle famiglie del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, è prorogato al 30 giugno 1954, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

Il relatore propone di sostituire alle parole « è prorogato al 30 giugno 1954 », le altre « è prorogato al 30 giugno 1956 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 1 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata

della validità della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennità e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta inteso che, in considerazione dell'emendamento approvato, il titolo del disegno di legge viene in tal senso emendato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca » (50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca ».

Dichiaro aperta la discussione generale sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La tabella n. 1 allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato va modificata, per quanto riguarda la Zecca, fermo rimanendo il numero complessivo degli operai permanenti, come appresso:

Capi operai		n.	5
1ª categoria	specializzati	»	60
2ª »	qualificati .	»	15
3ª »	comuni . .	»	6
4ª »	manovali .	»	3
6ª »	specializzate	»	1
	Totale . . .	n.	90

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il provvedimento legislativo in oggetto trova la sua origine: 1) nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, concernente l'approvazione del Regolamento sullo stato giuridico ed economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni della Stato; 2) nel decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato; 3) nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, sulle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Con la prima legge citata veniva disciplinato il rapporto di lavoro e la retribuzione dei salariati, si provvedeva a ripartire gli operai permanenti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato in gruppi secondo la tabella n. 1 allegata al decreto legge stesso e si stabiliva, relativamente alla Zecca, la pianta organica che prevedeva un numero complessivo di operai permanenti (90) classificati in quattro gruppi.

Con la seconda legge si provvedeva ad emanare nuove norme nei riguardi dei salariati fissando diversi aggruppamenti e classificazioni di essi, istituendo la seconda categoria dei salariati dello Stato (qualificati) e distinguendo i salariati dai temporanei e permanenti.

Con la terza legge si stabilivano tre punti fondamentali: si fissava una nuova ripartizione degli operai che comprendono un gruppo a sè stante (capi operai e 7ª categoria); si precisava che le dette categorie riguardavano sia gli operai permanenti che i temporanei; si stabiliva nel primo comma dell'articolo 3 che « la pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata, per ciascuna amministrazione, con provvedimenti legislativi ». Il decreto legislativo 19 dicembre 1946 non ebbe pratica attuazione sia perchè si era in attesa della emanazione delle relative norme di attuazione, sia perchè era sorta nel frattempo la necessità di dettare disposizioni legislative che avrebbero dovuto regolare *ex novo* l'intera materia.

Dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952 deriva la necessità di fare un provvedimento legislativo per ciascuna Amministrazione dello Stato per la formazione della pianta organica dei propri operai permanenti. Ci troviamo quindi di fronte ad un disegno di legge che è, per la Zecca, l'esecuzione del primo comma dell'articolo 3 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67. Confron-

tiamo le due piante organiche, quella esistente come detto e quella proposta.

La prima contemplava 5 capi operai sorveglianti e simili al 1° gruppo, 60 capi d'arte ed operai specializzati al 2° gruppo; 24 operai comuni al 3° gruppo, 1 operaia di controllo e sorveglianti al 4° gruppo. La pianta proposta considera: n. 5 capi operai (quindi nessuna variazione):

1ª Categ.	n. 60	specializzati	(nessuna variazione)	
2ª »	»	15 qualificati	21	24
3ª »	»	6 comuni		
4ª »	»	3 manovali		
5ª »	»	1 specializzata		

Vi è quindi l'introduzione della 2ª categoria (in armonia alle leggi citate) che si può considerare come elevazione di grado (*grosso modo*) e di una 4ª categoria che, al contrario, si può ritenere un abbassamento.

La pianta organica, per quanto riguarda il numero complessivo di salariati risale al 1924, come si è precisato. Non sono stati ridotti i compiti della Zecca ma anzi aumentati, tanto che esiste un progetto di ampliamento della pianta organica, progetto che è all'esame della Presidenza del Consiglio.

D'altra parte vi sono attualmente 127 salariati temporanei la cui presenza comprova le necessità numeriche di tale personale.

Si deve ritenere che il numero indicato dalla pianta organica di 90 sia suscettibile di aumento ma non di diminuzione. In questa sede è sufficiente l'acquisizione di tale concetto.

Col presente disegno di legge si mantiene fermo il numero complessivo e si rispetta la norma contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 secondo la quale il numero complessivo dei salariati permanenti da classificare nella seconda e nella terza categoria non deve superare quello già previsto per l'organico della terza categoria.

Questo comprendeva n. 24 operai comuni in terza categoria; il nuovo organico previsto comprende 15 operai in 2ª categoria e 6 nella 3ª, ossia complessivamente 21 operai contro i 24.

Per quanto concerne il maggior onere finanziario derivante dall'applicazione del presente disegno di legge, si può far fronte ad esso con i normali stanziamenti di bilancio alla stessa stregua degli aumenti di stipendio nei vari gradi della gerarchia statale.

Ritengo che dopo i chiarimenti da me forniti la Commissione vorrà dare la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali » (111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione annuale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

1) benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;
2) olî di semi alimentari;
3) caffè e surrogati del caffè;
4) zucchero;
5) birra;
6) spiriti e alcool denaturato.

L'imposta non può eccedere la misura di lire 10 a litro per la benzina e di lire 7

a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Il comune di Livigno può, inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima del 10 per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero.

TRABUCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il comune di Gorizia ha, come tutti sanno, il suo territorio tagliato fuori quasi completamente dal nuovo confine con la Jugoslavia. Il comune di Livigno, che è uno dei più alti d'Italia, nella Valtellina, sopra Bormio, si viene a trovare praticamente più in Svizzera che in Italia a causa della particolare sua posizione orografica che gli rende facili le comunicazioni con la Svizzera e difficili quelle con l'Italia. Per la posizione in cui si trovano questi due Comuni, i proventi che essi traggono dalle imposte di consumo dei generi normali sono ben modesti ed insufficienti per le loro finanze. Perciò si domanda che essi siano autorizzati a riscuotere imposte di consumo su alcuni generi che, appunto per la situazione particolare in cui quei Comuni si trovano, hanno particolari facilitazioni fiscali agli effetti delle imposte governative. Si tratta dei seguenti generi: benzina, petrolio, gasolio, e residui lubrificanti, olii di semi alimentari, caffè e surrogati del caffè, zucchero, birra, spiriti e alcool denaturato.

Tutti questi generi nel resto del territorio della Repubblica non possono essere soggetti ad imposta di consumo in quanto sono soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposte doganali; nei territori di quei Comuni tale possibilità c'è in quanto essi sono esenti dall'imposta di fabbricazione e dalla sovrimposta di confine.

Tenuto conto di tutto ciò, io propongo alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento.

FORTUNATI. Io dico francamente che sono perplesso non tanto per lo *jus singulare*, quanto per la forma attraverso cui si cerca di venire incontro a questi Comuni. Tempo addietro in essi sono state istituite delle zone franche tenendo conto di una determinata situazione, anche tributaria; perchè si vuole ora che questa situazione creata dallo Stato, che ha determinato anche un particolare stato d'animo nelle popolazioni, venga meno proprio per l'opera dei rispettivi Comuni? Avremmo così una situazione paradossale per cui lo Stato rinunzia, per i generi che sono stati elencati dall'onorevole relatore, ai propri tributi, sostituendo a se stesso i Comuni nella applicazione delle imposte. Se si vuole entrare nel campo dello *jus singulare*, perchè allora non adottare il criterio di fissare *una tantum* un contributo della collettività nazionale a favore di questi Comuni che si trovano in una particolare situazione di difficoltà ambientali? Perchè mettere questi Comuni nella condizione di dover applicare quei tributi che proprio lo Stato non vuole applicare?

TRABUCCHI, *relatore*. Lo Stato non applica i tributi non per venire incontro alla situazione di quei Comuni ma perchè la posizione territoriale di essi è tale che se si volessero percepire i tributi, che normalmente lo Stato percepisce su tutto il resto del territorio nazionale, si dovrebbe andare incontro a delle spese sproporzionate.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Infatti l'esazione delle imposte e diritti doganali nei comuni di Livigno e di Gorizia sarebbe estremamente costosa perchè la configurazione dei territori di quei Comuni è tale, specialmente a Livigno, che per poter esigere i diritti doganali si dovrebbe mantenere là un numero enorme di finanzieri. Quindi, gli abitanti di quei Comuni godendo di una posizione di privilegio, sono nelle condizioni di poter pagare queste imposte di consumo.

FORTUNATI. Se ben ricordo, per Gorizia non ci furono portati questi argomenti quando si creò la nota situazione in quel territorio. Tutti i provvedimenti fiscali presi per Gorizia nella passata legislatura ebbero una giustificazione sostanzialmente diversa. Fu detto che la situazione particolare in cui veniva a trovarsi l'*hinterland* economico di Gorizia, a

causa del nuovo confine, era tale da consentire un particolare trattamento di favore per quel Comune, in modo che la sua vita economica non fosse del tutto paralizzata.

Ad ogni modo, qualunque sia la giustificazione dei provvedimenti presi, sia perchè la riscossione dei tributi erariali sarebbe estremamente costosa, sia perchè si intende prendere dei provvedimenti di puro carattere politico-economico, sta di fatto che lo Stato oggi non riscuote quelle imposte delle quali ora si vorrebbero devolvere le riscossioni ai due Comuni. D'altra parte, se si pensa che sia estremamente difficile una esazione da parte dello Stato, come mai si reputa poi facile l'esazione da parte dei Comuni interessati? Gli organi governativi ritengono proprio che, per esempio, a Livigno si consumi tale quantità dei generi specificati nell'articolo unico di questo disegno di legge da giustificare addirittura un provvedimento legislativo? Io penso che con questa legge si venga a creare uno stato di cose tale che l'astio dei colpiti dalle imposte si riverserà contro le Amministrazioni comunali. Io mi domando se esista o meno una capacità contributiva di questi Comuni. Se non esiste — e penso che questo sia proprio il caso di Gorizia il cui *hinterland* economico è stato tagliato fuori dal nuovo confine —, non è certo in questo modo che potrete creare una situazione di favore. Mentre oggi gli slavi d'oltre confine vengono a comprare a Gorizia il caffè, lo zucchero, l'alcool ecc. proprio perchè trovano un livello di prezzi favorevole, domani, quando sarà applicata l'imposta di consumo, non verranno più a fare tali acquisti e si determinerà una situazione negativa di altro genere. Io quindi ritengo che questa non sia la maniera più adatta per favorire questi Comuni.

TRABUCCHI, *relatore*. Faccio notare al senatore Fortunati che sono state le stesse amministrazioni comunali interessate a chiedere questo provvedimento.

STURZO. Proporrei che l'autorizzazione del Ministero invece di essere « annuale » sia « triennale ». Infatti non c'è ragione di moltiplicare le procedure burocratiche.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo quindi propone che al primo comma dell'articolo unico invece di « autorizzazione annuale » si dica « autorizzazione triennale ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'annualità dell'autorizzazione è in relazione alla necessità di riequilibrare di anno in anno la situazione finanziaria. Nel comune di Livigno la situazione è abbastanza statica, quindi potremmo essere d'accordo sulla modificazione proposta dal senatore Sturzo. Per Gorizia invece, in attesa che si costituisca la zona franca . . .

STURZO. Quando sarà costituita la zona franca allora la modifica verrà annullata. Insisto per « triennale ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quello contenuto nel disegno di legge in esame è un provvedimento di eccezione, ed è appunto l'autorizzazione annuale del Ministro delle finanze che deve mantenerlo nei suoi limiti.

RESTAGNO. Propongo una via di mezzo, che l'autorizzazione sia biennale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sostituire nel primo comma dell'articolo unico le parole: « autorizzazione annuale », con le altre: « autorizzazione biennale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico così modificato. Ne do lettura:

Articolo unico.

I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione biennale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

1° benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;

2° olî di semi alimentari;
3° caffè e surrogati del caffè;
4° zucchero;
5° birra;
6° spiriti e alcool denaturato.

L'imposta non può eccedere la misura di lire dieci a litro per la benzina e di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Il comune di Livigno può, inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima del 10 per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri » (134) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

TRABUCCHI, *relatore*. Le esenzioni fiscali e tributarie concesse col presente disegno di legge riguardano le imposte e le tasse stabilite da leggi generali o speciali e, circa le imposte dirette, soltanto i redditi propri dell'Ente. Credo che, date le finalità di assistenza di questa Opera per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri che sono caduti per la Patria, sia doveroso approvare questo provvedimento, che, d'altra parte, è stato già approvato dalla Camera, con lo stesso sentimento con il quale il relatore vi propone di approvarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 » (87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è soppressa.

Le attribuzioni, già di competenza di detta Commissione, sono affidate alla Commissione per la convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, modificato con l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

VALMARANA, *relatore*. Avvenuta la liberazione di Roma, l'Amministrazione del Debito pubblico ha dovuto procedere con urgenza all'eliminazione degli ostacoli determinati dalla guerra che si frapponevano all'esecuzione

delle operazioni di debito pubblico. All'uopo fu nominata una Commissione, la quale, avendo condotto a termine il suo compito, viene soppressa col provvedimento in esame. È uno dei pochissimi Enti creati con la guerra che vengono aboliti.

STURZO. Ma, avendo tale Commissione esaurito la sua funzione, è proprio necessaria una legge per abolirla?

PRESIDENTE. In questo caso sì, poichè nessun limite era stato posto alla sua esistenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto in votazione il disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovi limiti per le spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato » (85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi limiti per le spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Questo progetto di legge riguarda nuovi limiti da fissarsi circa le spese competenti al Provveditorato generale dello Stato. Giova ricordare il decreto istitutivo del Provveditorato, in data 18 gennaio 1923 (anzichè 8 novembre 1923 come è detto nella relazione). Il Provveditorato generale dello Stato ha l'incarico di provvedere all'acquisto, conservazione e distribuzione di stampati, carta, oggetti di cancelleria, strumenti tecnici e quanto altro occorre per l'Amministrazione dello Stato; provvede inoltre all'acquisto e alla conservazione dei mobili, alla stampa, alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e dei documenti. Con lo stesso provvedimento di legge venivano soppressi gli Economati che esistevano presso i diversi Ministeri.

Con successivo provvedimento, richiamato nella relazione fatta dal Governo, e cioè con provvedimento dell'11 marzo 1923, venivano aumentati i limiti fissati dalla legge di contabilità dello Stato per i contratti stipulati dal Provveditorato e veniva stabilito che di regola tali contratti dovessero essere compiuti per licitazione privata e che, quando essi superavano le 500.000 lire, abbisognasse il parere del Consiglio di Stato. In certi casi era ammessa la trattativa privata fino a cifre dell'ordine di grandezza di 150.000 lire, mentre quando i contratti superavano questa cifra, ci doveva essere il parere del Consiglio di Stato. In casi di bisogno urgente il contratto poteva eseguirsi in economia, fino al limite, però, di 50.000 lire.

Ci sono stati diversi provvedimenti legislativi in questi anni che hanno modificato tali limiti e questi provvedimenti sono ricordati nella relazione al disegno di legge: quello del 1° novembre 1944, quello del 4 gennaio 1946, soprattutto poi, definitivamente, quello del 2 gennaio 1948, n. 18, che ha portato i limiti a quelli attuali, cioè 20 volte le cifre fissate con il decreto dell'11 marzo 1923, e precisamente: per la licitazione privata fino a 10 milioni, per la trattativa privata fino a 3 milioni, per contratti in economia fino ad 1 milione.

Il progetto di legge ora all'esame della Commissione vuol giustamente aumentare questi limiti. Infatti sappiamo benissimo che i prezzi sono cresciuti 50-60 volte rispetto a quelli dell'anteguerra, in linea generale, e si vuole appunto moltiplicare per 50 i limiti fissati nel decreto del marzo 1923. C'è però una innovazione riguardo alle spese fatte in economia: invece di 50 volte si propone di portare il limite a 100 volte. Se si vogliono mantenere quelli che sono i compiti attualmente attribuiti al Provveditorato bisogna aumentare i limiti ad esso posti, come l'esperienza pratica ha dimostrato necessario.

Dice la relazione che sarebbe opportuno aumentare il limite delle spese in economia: « ... da 2 milioni, ecc., a 5 milioni ». Si comprende benissimo come, trattandosi di una Amministrazione dello Stato che provvede a spese così importanti sia giustificato questo limite di 5 milioni.

Per tutte queste considerazioni ritengo che il provvedimento debba essere approvato.

FORTUNATI. Non riesco a capire perchè si dànno al Consiglio di Stato attribuzioni in materia di convenienza amministrativa.

CENINI, *relatore*. Il Consiglio di Stato deve esprimere il suo avviso tanto sulla regolarità dei contratti quanto sulla loro convenienza amministrativa.

FORTUNATI. Non vedo però il motivo per cui dobbiamo oberare un organo che ha ben altri compiti istituzionali. È una questione di calcolo economico che investe evidentemente una strutturazione di organi di tipo particolare. Qui abbiamo un organo posto in un certo senso al di fuori dell'amministrazione attiva, che dovrebbe giudicare la convenienza economica della stessa amministrazione attiva. Mi riservo di esaminare la cosa a parte, per vedere le origini dell'attribuzione di tale compito al Consiglio di Stato.

Per l'esperienza che ho, sia pur limitata alla amministrazione dei Comuni, mi preoccupa, inoltre, la dizione dell'articolo 3, che così si esprime: « Ove, per la natura degli acquisti, delle forniture o delle prestazioni o per ragioni d'urgenza non si possa seguire la procedura di cui al precedente articolo 1, i contratti potranno stipularsi a trattativa privata ». In conclusione, tranne la remora prevista dal terzo comma, relativa agli importi superanti i 7 milioni e 500 mila lire (per cui il progetto di contratto deve essere comunicato al Consiglio di Stato per il parere), abbiamo che tutte le forniture potranno essere stipulate a trattativa privata, senza neanche la comunicazione al Consiglio di Stato del progetto di contratto. In pratica, allora, tutte le forniture possono aver luogo a trattativa privata. Cosa vuol dire « per la natura degli acquisti »? Se vogliamo veramente che la dizione dell'articolo non sia formale, ma sostanziale, e cioè che di regola alla stipulazione dei contratti si proceda mediante licitazione privata, noi dobbiamo dare una dizione più restrittiva al primo comma dell'articolo 3 dicendo semplicemente: « Ove, per ragioni di urgenza, non si possano eseguire degli acquisti, delle forniture o delle prestazioni, con la procedura di cui all'articolo 1, i contratti potranno stipularsi a trattativa privata ».

Mi rendo ben conto che potrebbero esistere dei motivi di urgenza (ed in questo caso vi è la possibilità di controllare se sussistano o no questi motivi), ma come si fa a stabilire «la natura degli acquisti »?

TRABUCCHI. Vorrei pregare il senatore Fortunati di essere più pratico. È pacifico che ci sono degli acquisti che si debbono per forza fare a trattativa privata; ci sono cose che non possono essere acquistate che da quell'unico fornitore che le offre, per esempio alcuni strumenti perfezionati che si possono acquistare presso una sola ditta.

Piuttosto vorrei richiamare la vostra attenzione sull'innovazione contenuta nell'articolo 4, in cui si dice che il limite da lire 2 milioni e 500 mila è aumentato a lire 5 milioni, purchè vi sia un decreto autorizzativo del Ministro del tesoro per provvedere ad acquisti in economia in casi urgenti ed eccezionali. Siccome si tratta prevalentemente di acquisti di mobili questi 5 milioni possono venir moltiplicati infinite volte; infatti basta dividere la partita in due o tre gruppi per far sì che i 5 milioni assommino ad una cifra molto maggiore. Sostanzialmente, tranne che per quei casi in cui ci sia da spendere in blocco per una cosa sola, usando la espressione « più di 5 milioni », apriamo definitivamente la strada agli acquisti in economia con decreto motivato del Ministro del tesoro.

GIACOMETTI. Proprio per le dichiarazioni fatte dal collega Trabucchi, appoggio i criteri esposti dal senatore Fortunati. Se la legge consente delle formule, attraverso le quali, legalmente, si può fare quello che prevede il senatore Trabucchi, sono d'accordo con il collega Fortunati.

TRABUCCHI. Credo sia meglio richiamare il Ministero del tesoro alla sua responsabilità su questo punto.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo doveroso intervenire in questa discussione per i termini in cui è stata posta, benchè, dalle parole che sto per dirvi, potrete forse aver l'impressione che vi parli più come consigliere di Stato che come rappresentante del Governo.

Non condivido la nota un po' scettica del collega Trabucchi poichè nella mia esperienza di magistrato ho dovuto più volte constatare che quella funzione, sulla cui opportunità poneva l'accento l'onorevole Fortunati, è esplicata in concreto e con efficacia spesso ostativa nei confronti della pubblica amministrazione. Questa, pertanto, non ricevendo l'adesione o il parere favorevole da parte del supremo Consesso amministrativo, si astiene dal compiere quei negozi giuridici.

Non sono neanche possibili, almeno in molti casi, quelli che il collega Trabucchi definisce come accorgimenti per eludere la norma, perchè se vi sono delle spese che possono essere divise in cinque o sei negozi successivi, ve ne sono altre che in blocco, unitariamente, superano i 5 milioni.

Riguardo all'opportunità, vorrei osservare all'onorevole Fortunati che se vi è qualcosa di arcaico e di pesante nella parte consultiva e in quella giurisdizionale del Consiglio di Stato per cui si ravvisi la necessità di una riforma (le linee della quale sono già state tracciate dal Consiglio di Stato in assemblea generale), non mi sembra che tale riforma debba proprio appuntarsi su tale elemento. Questo supremo Consesso amministrativo, costituito da una parte da provetti uomini di amministrazione che vi giungono quando hanno già percorso un *curriculum* di vita e di esperienza profonda nel campo amministrativo, e dall'altra dagli elementi più qualificati dal punto di vista tecnico-giuridico, vagliati attraverso il rigore di un concorso, può ben interloquire non solo sulla regolarità formale e legale della procedura seguìta, ma anche sulla convenienza di un determinato acquisto. Basta considerare che i consiglieri di Stato provengono dai ranghi di tutte le Amministrazioni, per comprendere che ci troviamo di fronte ad un Consesso di amministratori di cui è opportuno, quando la somma superi un certo ordine di grandezza, sentire il parere, sempre ispirato al concetto del *bonus pater familias*.

FORTUNATI. Posso entrare nell'ordine di idee che un controllo sia necessario; si tratta però di sapere se sia opportuno che il controllo spetti al Consiglio di Stato o ad altri. Da questo punto di vista credo debba essere inquadrato il problema.

Per quanto riguarda l'articolo 3 io insisto. La mia esperienza, lo ripeto, è relativa ad un solo Comune, ma non credo che il comune di Bologna sia diverso dagli altri. Per esempio, ho esaminato le forniture fatte per 20-25 anni al comune di Bologna. Da questo esame è risultato che un gruppo privilegiato di persone, e sempre quello, ha fornito al comune di Bologna materiali per milioni e milioni.

Negli ultimi cinque anni, invece, questa situazione si è completamente rovesciata e il gruppo dei fornitori è cambiato notevolmente anche perchè si tratta, in genere, di forniture per le quali esistono sul mercato diversi offerenti.

Ed allora, poichè ci troviamo di fronte ad una situazione che può dar luogo (non dico che dia luogo) ad abusi nel campo dell'Amministrazione dello Stato, quali difficoltà vi possono essere se sopprimiamo al primo comma dell'articolo 3 l'inciso « per la natura degli acquisti »? Se lasciamo le cose come sono, tutti gli acquisti possono essere compiuti a trattativa privata, senza speranza di poterlo impedire.

Vorrei chiedere inoltre quanto è il volume degli acquisti che in un anno il Provveditorato può fare a trattativa privata e a licitazione privata.

Le regola deve essere quella dei contratti a licitazione privata. La trattativa privata deve rappresentare un'eccezione, che non si può giustificare con « la natura degli acquisti » perchè tale dizione è imprecisa e indeterminata.

CENINI, *relatore*. Desidero ricordare che questo provvedimento non tocca tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia. Queste disposizioni erano già contenute nel decreto istitutivo del Provveditorato. Anche in tale decreto c'è la ragione della « natura degli acquisti » oltre quella dell'urgenza. Debbo convenire con il collega Trabucchi sul fatto che possono esserci degli acquisti per i quali non è possibile la procedura della licitazione privata e bisogna per forza ricorrere alla trattativa privata. D'altra parte il Provveditorato dello Stato ha dei compiti che comprendono un campo vastissimo tra i quali la fornitura di oggetti di elevato valore come gli strumenti tecnici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alla stipulazione dei contratti per gli acquisti, le forniture e quanto altro occorra per il funzionamento e le esigenze dei servizi del Provveditorato generale dello Stato, si procede, di regola, mediante licitazione privata.

(*È approvato*).

Art. 2.

I progetti di contratti di cui al precedente articolo saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 25.000.000.

Il Consiglio di Stato esprimerà il suo avviso, tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla sua convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ove, per la natura degli acquisti, delle forniture o delle prestazioni o per ragioni di urgenza, non si possa seguire la procedura di cui al precedente articolo 1, i contratti potranno stipularsi a trattativa privata.

Delle cause per cui si addiviene alla trattativa privata si farà constare mediante decreto di autorizzazione del Ministro del tesoro.

Qualora l'importo previsto superi le lire 7.500.000, il progetto di contratto sarà comunicato al Consiglio di Stato per il parere ai sensi del precedente articolo 2.

I senatori Giacometti e Fortunati propongono di sopprimere le parole « per la natura degli acquisti, delle forniture o delle prestazioni, o ». Metto ai voti questo emendamento soppressivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo testo originario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato ha facoltà di eseguire, in economia, quando le esigenze dei servizi di propria competenza lo richiedano, acquisti e forniture entro il limite di lire 2.500.000.

Nel caso di forniture, acquisti e servizi urgenti e nello stesso tempo eccezionali o per altre cause imprevedibili, da motivarsi con decreto autorizzativo del Ministro del tesoro, il limite di cui al precedente comma è aumentato fino a lire 5 milioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

Nei casi in cui sorga la necessità di apportare ad un contratto, in corso di esecuzione, non esaminato dal Consiglio di Stato, mutamenti ed aggiunte per un importo che ecceda il quinto dell'ammontare e tale che elevi la spesa complessiva oltre i limiti per i quali è prescritto il parere, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere previamente sentito il Consiglio di Stato.

Dovranno parimenti comunicarsi gli atti al Consiglio di Stato quando una spesa in economia, preveduta in una somma inferiore stabilita dal precedente articolo 4, venga nel fatto a superare tali limiti.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, e successive modifiche è abrogato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza » (135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **Discussione del disegno di legge: « Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie » (169)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione della 13ª mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè è stato deferito all'esame ad all'approvazione della nostra Commissione anche il disegno di legge, recante: « Concessione della 13ª mensilità ai titolari di pensioni ordinarie », già approvato dalla Camera dei deputati, propongo che esso sia discusso congiuntamente al presente, anche se non iscritto all'ordine del giorno di questa riunione.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

GIACOMETTI, *relatore*. Si tratta di due provvedimenti già approvati dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura, ora ripresentati al Parlamento essendo intervenuto, prima della loro approvazione finale, lo scioglimento naturale della Camera e quello anticipato del Senato.

Detti provvedimenti vengono finalmente incontro alle conclamate esigenze di queste categorie di pensionati. Ne raccomando alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 135. Ne do lettura:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa, a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.

Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.

La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

Art. 2.

In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza, Stato ed enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilità dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonchè delle modalità di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base

alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dall'applicazione delle norme vigenti a tale data, è elevato di un dodicesimo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

(*È approvato*).

Art. 5.

I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

(*È approvato*).

Art. 6.

I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600.

Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di provincie, comuni o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilità, applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 169:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonchè ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri.

Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non

posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o o dell'assegno.

(*È approvato*).

Art. 2.

La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, a sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.

Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati, alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilità concessa con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'articolo 7 del citato decreto n. 263.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.